

**Direzione:** POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

**Area:**

## DETERMINAZIONE

**N. G07529 del 04/06/2019**

**Proposta n. 9692 del 03/06/2019**

**Oggetto:**

ITALFERRO S.r.l. – Approvazione perizia variante non sostanziale alla Determinazione A.I.A. n. G08410 del 07/07/2015, rilasciata alla Società Italferro S.r.l. - P.IVA/C.F. 01739411203, con sede legale in via Confortino, 31 - 40053 Valsamoggia – loc. Crespellano (BO), per una installazione sita in Roma, via Pian Savelli, 24-28 loc. Santa Palomba (RM), per il recupero e per la produzione di materie prime seconde da rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi.

Oggetto: **ITALFERRO S.r.l.** – Approvazione perizia variante non sostanziale alla Determinazione A.I.A. n. G08410 del 07/07/2015, rilasciata alla Società Italferro S.r.l. - P.IVA/C.F. 01739411203, con sede legale in via Confortino, 31 - 40053 Valsamoggia – loc. Crespellano (BO), per una installazione sita in Roma, via Pian Savelli, 24-28 loc. Santa Palomba (RM), per il recupero e per la produzione di materie prime seconde da rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI**

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

**VISTO** il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1” “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell’allegato B del medesimo R.R. n. 1/2002;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti” all’Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

**VISTA** la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

**VISTA** la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

**VISTO** il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 - Modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis, che ha abrogato e sostituito il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 - Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

**VISTO** il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” e in particolare l’art. 208, comma 15;

**VISTO** il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 372/99”;

**VISTA** la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

**VISTO** il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22”;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

**VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", che ha modificato, tra l'altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo all'autorizzazione integrata ambientale;

**VISTA** la Comunicazione della Unione Europea 20214/C136/01;

**VISTO** il D.M. Min. Ambiente del 13/11/2014, n. 272;

**VISTA** la Normativa:

▪ di fonte nazionale:

Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. 372/99	DM Ambiente 31-01-2005
Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti"	D. lgs. 13-01-2003, n.36 e s.m.i.
Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	D.Lgs n. 152 del 03-04-2006 e s.m.i.
Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. n. 59/05	DM Ambiente 29-01-2007
Norme tecniche per le costruzioni	DM Lavori pub. 14-01-2008
Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)	D.Lgs n. 81 del 09-04-2008 e s.m.i.
Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A	DM Economia/fin. 24-04-2008
Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8 -bis.	DECRETO 6 marzo 2017, n. 58
- Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione del D.M. 3 agosto 2005.	D.M. 27-09-2010

▪ di fonte regionale:

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i.
Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	DCRL n. 14 del 18-01-2012
Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori meteorologici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi	DGR n. 222 del 25-02-2005
Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.lgs. 59 del 18 febbraio 2005. Determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D lgs. 59/2005	DGR n. 1116 del 13-12-2005
D. lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale	DGR n. 288 del 16-05-2006
Approvazione Piano di tutela delle acque regionali ai sensi del D.Lgs	DCRL n. 42 del 27-09-2007 e

152/99	s.m.i.
Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98	DGR n. 239 del 18-04-2008
Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. lgs. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99	DGR n. 755 del 24-10-2008
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	DGR n. 239 del 17-04-2009
Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni - Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale	DGR n. 363 del 15-05-2009
Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti.	DGR n.956 del 11-12-2009
Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8 -bis.	DECRETO 6 marzo 2017, n. 58
Modifica D.G.R. n. 288/2006. Sostituzione della scheda E della modulistica per la redazione del Piano di monitoraggio e controllo (PMeC), a corredo dell'istanza di Autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di gestione rifiuti ai sensi dell'All.1.5 del D.Lgs 59/05	DGR n.35 del 21-01-2010
Modifiche alla D.G.R. n.239 del 18/04/2008 dal titolo "Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98"	DGR n.548 del 05/08/2014

**PREMESSO** che:

- la Società Italferro S.r.l. (di seguito Società) - P.IVA/C.F. 01739411203, con sede legale in via Confortino, 31 - 40053 Valsamoggia – loc. Crespellano (BO) ed operativa in Roma, via Pian Savelli, 24 – 28, loc. Santa Palomba, gestisce un impianto di recupero per la produzione di materie prime seconde da rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, in forza della Determinazione autorizzativa regionale AIA n. G08410 del 07/07/2015;
- la Società con nota dell'14.02.2019, acquisita al prot. regionale al n. I.0132681.19-02-2019, ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 - art.5 comma 1 lettera l) del D.lgs. 152/2006, avente per oggetto lo spostamento delle Linee 7 e 8 con ridefinizione delle aree di stoccaggio connesse, entrambe già autorizzate ma non ancora realizzate, come meglio descritto di seguito:
  1. lo spostamento delle linee impiantistiche 7 e 8, già autorizzate ma non ancora realizzate, in un'area più prossima alla zona di controllo e successiva lavorazione dei rifiuti in accettazione, come dalla planimetria B22 allegata, aggiornata sulla base del nuovo posizionamento delle linee in oggetto;
  2. l'aggiornamento del layout dei 2 impianti con indicazione dettagliata di tutte le attrezzature che si andranno ad installare e utilizzare, come da tavola allegata "Layout linee 7 e 8";
  3. la ridefinizione delle aree di stoccaggio connesse alle Linee 7 e 8;

**PRESO ATTO** che la Società, in merito all'istanza presentata ha precisato quanto segue:

- la modifica non introduce nuove lavorazioni rispetto alle linee già autorizzate (si veda a proposito quanto previsto, per le Linee n. 7 e 8 già autorizzate) e non variano gli impianti di trattamento autorizzati che vengono semplicemente riproposti in un layout, rivisto in un'ottica di ottimizzazione del processo e degli spazi a disposizione;
  - la modifica non varia le tipologie di rifiuti gestiti negli impianti che rimangono invariati rispetto a quanto autorizzato;
  - la modifica non varia le quantità di rifiuti gestiti nella Linea 8 che rimangono invariate rispetto a quanto autorizzato;
  - in merito alle quantità di rifiuti in ingresso alla linea 7, visto che l'azienda intende al momento realizzare una sola delle due isole di bonifica dei veicoli fuori uso che compongono la linea 7 autorizzata, le potenzialità sono da intendersi dimezzate rispetto a quanto previsto in autorizzazione. In particolare:
    - Quantità massima annua di veicoli fuori uso (VFU) in ingresso alla Linea 7: 3.650 ton/anno;
    - Quantitativo medio giornaliero di VFU in ingresso: 12 ton/giorno;
    - Quantitativo massimo giornaliero di VFU in ingresso avviati a messa in riserva: 70 ton/giorno.
    - Le quantità autorizzate saranno raggiunte solo dopo l'attivazione della seconda isola di bonifica della Linea 7 che sarà comunque preceduta da apposita comunicazione alla Regione;
  - per il deposito temporaneo dei rifiuti costituiti dagli elementi non conformi rinvenuti in fase di lavorazione sulle altre linee, verrà utilizzata apposita area adiacente la Linea 7, come da planimetria B22 revisionata, allegata all'istanza;
  - non si configurano variazioni dell'impatto ambientale derivante dalle modifiche proposte rispetto alla configurazione autorizzata, rimanendo invariate le tecnologie utilizzate e le tipologie di rifiuti in lavorazione;
  - Le quantità dei rifiuti in lavorazione nella configurazione di cui all'istanza sono inferiori rispetto a quanto autorizzato.
- La Società, in allegato alla suddetta istanza di modifica non sostanziale, ha presentato la seguente documentazione:
- o una perizia asseverata, a firma dell'ing. Loris Masciulli, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Chieti al n. 915, nella quale è stato descritto l'oggetto della variante come segue:
- 1) **SPOSTAMENTO** delle linee 7 e 8, non ancora realizzate, rispetto al progetto originario esaminato in sede di AIA.

La Linea 7 di "Messa in sicurezza e demolizione dei veicoli fuori uso" e la Linea 8 di "Messa in riserva e bonifica di serbatoi GPL", senza effettuare modifiche agli impianti di trattamento, verranno ricollocate nell'area indicata nella planimetria B22 allegata all'istanza, emessa in edizione aggiornata. L'attivazione delle linee 7 e 8 è necessaria per ampliare le lavorazioni eseguibili presso lo stabilimento ma soprattutto per consentire la completa attività di bonifica degli elementi non conformi, secondo la procedura gestionale già autorizzata con Determinazione n. G13547 del 05/10/2017. Coerentemente con le finalità esposte, nonché al fine di ottimizzare la logistica interna, lo spostamento delle linee impiantistiche 7 e 8 già autorizzate ma non ancora realizzate, è effettuato in un'area più prossima alla zona di controllo e successiva lavorazione dei rifiuti in accettazione alla Linea 1 (si veda la planimetria B22).

## 2) **DEFINIZIONE LAYOUT LINEE 7 E 8**

Nella fase iniziale la Società intende realizzare una sola delle due isole di bonifica dei veicoli fuori uso che compongono la linea 7 autorizzata. Le potenzialità di trattamento dell'impianto sono da intendersi pertanto dimezzate rispetto a quanto previsto in autorizzazione. In particolare, le quantità massime da gestire saranno le seguenti:

- Quantità massima annua di veicoli fuori uso (VFU) in ingresso alla Linea 7: 3.650 ton/anno;
- Quantitativo medio giornaliero di VFU in ingresso: 12 ton/giorno;
- Quantitativo massimo giornaliero di VFU in ingresso avviati a messa in riserva: 70 ton/giorno.

La piena potenzialità autorizzata potrà essere raggiunta solo dopo l'installazione della seconda isola di bonifica. Nella tavola "Layout linee 7 e 8" allegata all'istanza, è stato riportato il layout dei 2 impianti nella nuova ubicazione, con indicazione dettagliata di tutte le attrezzature che si andranno ad installare e ad utilizzare. La conformazione impiantistica tiene conto di tutte le prescrizioni autorizzative di cui alla Determinazione della Regione Lazio n. G08410 del 07/07/2015 e delle indicazioni descritte nella Relazione Tecnica B18 del progetto approvato, in particolare nell'edizione Rev. 2 del settembre 2017, che tiene conto di tutte le osservazioni dell'ARPA Lazio. Tale Relazione, aggiornata al 2017, è stata trasmessa dalla Regione ad ARPA Lazio, con successive note, Prot. n. 0093469 del 24/11/2015 e n. 0023815 del 28/03/2017.

Con riferimento alle prescrizioni in fase realizzativa sulla Linea 7, contenute nel provvedimento autorizzativo AIA, è stato evidenziato quanto segue:

- a) La Linea 7 verrà installata in apposita area sul piazzale esistente (vedi successivo punto d)), con superficie impermeabile avente una pavimentazione realizzata in cemento armato, con idonee pendenze convoglianti verso un pozzetto grigliato di raccolta per eventuali sversamenti. Tale area risulta coperta da idonea struttura metallica;
- b) La fase di messa in sicurezza dei VFU con rimozione dei liquidi pericolosi contenuti, prevede comunque nella zona del sollevatore, la presenza sul pavimento di un'ampia vasca grigliata di raccolta dei liquidi eventualmente sversati;
- c) La viabilità interna dello stabilimento, come evidenziato nella tavola B22 allegata, rev. febbraio 2019, che va a sostituire la B22 allegata all'AIA, consente un'agevole e sicura movimentazione dei materiali, nonché un'accessibilità degli impianti da parte dei mezzi di soccorso dei VVF, anche in caso di incidenti (eventi eccezionali);
- d) Le aree esterne alla tettoia sono costituite da piazzali in cemento, muniti di idonee pendenze che convogliano tutte le acque meteoriche verso una vasca di accumulo e poi in un impianto di depurazione;
- e) Tutti i rifiuti liquidi prodotti durante le lavorazioni della Linea 7, verranno depositati in idonei contenitori a doppia parete ed in area munita di pozzetto di contenimento. I contenitori saranno muniti di indicatori di livello e di dispositivo antitraboccamento, oltre che dell'indicazione del rifiuto stoccato e di apposita etichetta conforme alle norme di etichettatura delle sostanze pericolose (per le caratteristiche dimensionali e tecniche, si fa riferimento alla Relazione Tecnica B18);
- f) Il gasolio estratto dai serbatoi dei VFU verrà depositato in cisterna metallica a doppia parete completa di pompa erogatrice, pescante e pistola. Gli accessori elettrici ausiliari della pompa erogatrice saranno muniti di certificazione AtEx in relazione al fluido movimentato. Il serbatoio sarà munito di indicatore di livello e di dispositivo antitraboccamento;
- g) La benzina estratta dai serbatoi dei VFU verrà depositata in cisterna in acciaio munita di bacino di contenimento metallico, completa di pompa erogatrice, pescante e pistola. Gli accessori elettrici ausiliari della pompa erogatrice saranno muniti di certificazione AtEx in relazione al fluido movimentato. Il serbatoio sarà munito di indicatore di livello e di dispositivo antitraboccamento;
- h) Nella tavola di layout è indicata l'ubicazione dei kit per l'assorbimento degli eventuali liquidi sversati, dei detergenti/sgrassanti e delle soluzioni per la neutralizzazione elettrolitica delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite dagli accumulatori;
- i) Tutto lo stabilimento è munito di idonea recinzione perimetrale;

- j) I pezzi smontati contaminati da oli saranno stoccati in aree impermeabilizzate come visto ai punti precedenti;
- k) Nel layout sono evidenziati i punti di stoccaggio degli accumulatori, dei filtri dell'olio, dei condensatori, delle soluzioni di neutralizzazione elettrolitica delle soluzioni acide delle batterie. Tutti i rifiuti saranno contenuti all'interno di idonei imballaggi;
- l) Come descritto ai precedenti punti e), f) e g) i liquidi ed i fluidi derivanti dall'attività di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso, saranno stoccati separatamente in appositi contenitori;
- m) I pneumatici fuori uso saranno stoccati in cassoni metallici come evidenziato sul layout di impianto;
- n) Il trattamento, il deposito dei rifiuti pericolosi e le parti di ricambio verranno effettuati in area munita di copertura (struttura metallica).

### 3) RIDEFINIZIONE DELLE AREE DI STOCCAGGIO

Unitamente allo spostamento delle LINEE 7 e 8 ed alla definizione del Layout della Linea 7 di cui ai paragrafi precedenti, si rende necessario ridefinire le aree di stoccaggio e lavorazione dei vari rifiuti in ingresso ed uscita dalle linee (si vedano al riguardo la tavola B22 e "Tav. 1 - Layout Linea 7 e 8").

Tali aree di stoccaggio delle Tipologie D e E (come da atto autorizzativo) verranno spostate, per motivi di razionalizzazione dei processi e della logistica, in area adiacente la zona di nuova ubicazione della Linea 7.

Come si evince dalla tavola B22, le aree precedentemente occupate dalle Linee 7 e 8 con le relative zone di stoccaggio, verranno recuperate prevedendo l'estensione delle aree limitrofe di stoccaggio/deposito di altri materiali (Tipologia L).

### 4) EMISSIONI IN ATMOSFERA

La Linea 7 genera il punto di emissione E3 (come da autorizzazione originaria).

Sulla base di quanto autorizzato in AIA con Determinazione della Regione Lazio n. G08410 del 07/07/2015, al punto di emissione E3 era prevista la confluenza di effluenti gassosi derivanti dalle seguenti linee (per una portata complessiva di 26.800 Nm<sup>3</sup>/h):

- Linea 7 (10.000 Nmc/h per le previste due isole di bonifica);
- Linea 4 e Linea 9 (non realizzate; totale 16.800 Nmc/h);

Come descritto a pag. 106 e seguenti della relazione progettuale B18 (Rev. 2/2017), dalla linea 7 si prevede l'aspirazione di 5000 Nm<sup>3</sup>/h per ognuna delle due isole di bonifica. Tenuto conto che al momento è prevista l'attivazione di una sola isola di bonifica, il punto di emissione E3 avrà una portata di 5.000 Nm<sup>3</sup>/h. Il limite di concentrazione per il parametro polveri totali rimane invariato rispetto a quanto autorizzato (20 mg/Nm<sup>3</sup>).

La Linea 8 genera il punto di emissione E4 che, come previsto in autorizzazione, tenuto conto dei tempi di lavorazione, è esentato dalle analisi annuali;

- o planimetria B22, "Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti" - Revisione febbraio 2019;
- o LAYOUT delle linee n. 7 e 8;

**PRESO ATTO** che il tecnico firmatario della perizia ha rilasciato un'asseverazione che le varianti proposte non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 5 c.1 lett. 1-bis "modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto", per le seguenti motivazioni:

- o resta immutata la capacità di trattamento dei rifiuti prevista nell'autorizzazione in essere. Per la Linea 7, vista l'attivazione al momento di una sola isola di bonifica rispetto alle due previste in autorizzazione, le potenzialità sono da intendersi dimezzate;

- la quantità di rifiuti gestiti in impianto rimane invariata rispetto a quanto previsto in autorizzazione;
- le tipologie dei rifiuti gestiti in impianto rimangono invariate rispetto a quanto previsto in autorizzazione;
- non vengono variati né ampliati gli impianti di trattamento autorizzati;
- non si configurano variazioni dell'impatto ambientale derivante dall'attività connessa con il ciclo di lavorazione proposto. Rimanendo invariate le tecnologie in uso, le tipologie di rifiuti in lavorazione e le loro quantità autorizzate non si ha alcuna variazione negli impatti ambientali rispetto allo stato attualmente autorizzato.
- non vengono variate le tecnologie di trattamento impiegate rispetto a quelle già autorizzate; come esposto in Relazione le stesse tecnologie vengono semplicemente replicate e riproposte in altra posizione e con layout rivisto, in un'ottica di ottimizzazione del processo e non di un diverso processo di recupero;

**VERIFICATO**, a seguito dell'istruttoria d'ufficio, che la modifica richiesta non ricade nell'ipotesi di variante sostanziale, secondo quanto stabilito al punto 3.2.1 della richiamata D.G.R. 239/2008 e secondo quanto riportato nell'art. 5, comma 1, lettera l bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**PRESO ATTO** che la Società ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. n. 865/2014, come risulta da copia del Bonifico Bancario a favore della Regione Lazio, allegato alla richiesta di autorizzazione;

**RICHIAMATO** che il gestore dell'impianto ha l'obbligo di osservare le condizioni tutte contenute nella Determinazione autorizzativa n. G08410 del 07/07/2015, in particolare nel Piano di Monitoraggio e Controllo e nell'Allegato Tecnico, come integrato con la determinazione di approvazione di variante non sostanziale n. G13547 del 05/10/2017;

**RITENUTO** di dovere allegare al presente provvedimento, andandone a costituire parte integrante e sostanziale, gli Allegati "A" e "B", rispettivamente costituiti da:

- LAYOUT delle linee n. 7 e 8;
- planimetria B22, "Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti" - Revisione febbraio 2019, che va a sostituire la planimetria allegata alla Determinazione autorizzativa AIA, n. G08410 del 07/07/2015 (Allegato "B") e a quella costituente l'Allegato "B" alla suddetta Determinazione n. 13547 del 05.10.2017;

**RITENUTO** che si possa accettare la richiesta di variante proposta dalla Società, in quanto non comporta la realizzazione di opere e le modifiche richieste non vanno ad incidere né nel processo produttivo, né nelle matrici ambientali;

**tutto ciò premesso,**

## **DETERMINA**

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, relativamente all'installazione sita in Roma, via Pian Savelli, 24 – 28, loc. Santa Palomba, gestita dalla Società Italferro S.r.l. - P.IVA/C.F. 01739411203, con sede legale in via Confortino, 31 - 40053 Valsamoggia – loc. Crespellano (BO):

1. di approvare la variante non sostanziale, come meglio descritta in premessa, alla Determinazione autorizzativa AIA, n. G08410 del 07/07/2015,
2. di approvare gli Allegati "A" e "B", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, specificando che l'Allegato "A" rappresenta il Layout delle linee 7 e 8, mentre l'Allegato "B" va a

sostituire l'Allegato "B", "Planimetria dello stabilimento con individuazione delle Aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti" –TAV. B22– Rev. luglio 2017, alla citata Determinazione n. 13547 del 05.10.2017 e a quella autorizzativa AIA n. G08410 del 07/07/2015;

3. di prendere atto che la modifica non sostanziale richiesta non implica l'aggiornamento degli importi delle garanzie finanziarie già prestate dalla Società;
4. di stabilire che, fatto salvo quanto disposto dal presente Atto, rimane fermo quanto autorizzato, modificato e prescritto con la Determinazione n. G08410 del 07/07/2015 e successiva di modifica non sostanziale n. 13547 del 05.10.2017;
5. di richiamare la Società al rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nella suddetta Determinazione n. G08410 del 07/07/2015, in particolare nell'Allegato tecnico e nel Piano di Monitoraggio e Controllo, nonché nella Determinazione n. 13547 del 05.10.2017;
6. di richiamare la Società sulla necessità di aggiornare il Piano di Monitoraggio e Controllo sulla base delle prescrizioni tecniche definitive di Arpa Lazio di cui all'art. 29-quater comma 6 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii, tenendo altresì conto delle modifiche di cui al presente provvedimento e a quello precedente di cui alla Determinazione n. 13547 del 05.10.2017;

Il mancato rispetto di quanto riportato nel presente atto ed in particolare nel piano di monitoraggio e controllo, relativamente alle attività di competenza della ITALFERRO Srl, costituirà l'avvio delle procedure di cui all'art. 29-decies, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Il presente provvedimento sarà notificato alla ITALFERRO Srl e sarà trasmesso per via telematica alla Città Metropolitana di Roma Capitale, a Roma Capitale, all'ARPA Lazio Sezione provinciale di Roma, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web [www.regione.lazio.it/rl\\_rifiuti](http://www.regione.lazio.it/rl_rifiuti).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore

.....  
(ing. Flaminia Tosini)